



CIRCOLARE n. 23	CREMA, 25 settembre 2014
Modalità di Pubblicazione: - Albo elettronico - Albo cartaceo	Destinatari: A tutti i docenti

SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE: comunicazione ai docenti

Si comunica ai docenti interessati che è possibile presentare richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'articolo 508 del D.L. 16/04/1994 n. 297.

Il MIUR, con [nota prot. n. 1584 del 29 luglio 2005](#) richiama le norme che regolano le attività compatibili con la funzione docente.

La principale norma di riferimento è l'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la Legge 662/1996. Tali norme, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplinano il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

L'aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

1. la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
2. il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
3. la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Sono invece attività incompatibili:

1. l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
2. l'impiego alle dipendenze di privati;
3. l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.



Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

1. le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..;
2. le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
3. le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
4. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
5. la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
6. tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
7. gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
8. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
9. la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
10. gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
11. le collaborazioni plurime con altre scuole;
12. la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
13. l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
14. gli incarichi presso le commissioni tributarie;
15. gli incarichi come revisore contabile.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa, autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico:

1. l'esercizio, di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi);
2. dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

I dipendenti in part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli